

DANNO DA ILLEGITTIMA CONTRAVVENZIONE.

SOMMARIO. – 1. Proposizione del problema. – 2. Diritto soggettivo ed interesse legittimo. – 3. Orientamento positivo dei giudici di merito. – 4. Sentenze negative dei Giudici di merito. – 5. Conclusioni.

1. Proposizione del problema. –

Le ipotesi di risarcibilità del danno derivante da illecito extra-contrattuale sono andate sempre più dilatandosi nel tempo, e, se non vi sono dubbi sulla legittimità del risarcimento per i danni patiti di carattere patrimoniale, non altrettanto è possibile sostenere per i danni definibili “ non patrimoniali “ o “ morali “.

Infatti l’art. 2059 c.c. rubricato “ danni non patrimoniali “ presupponeva la risarcibilità degli stessi in presenza solo di un fatto costituente reato.

La lettera della legge imponeva quindi un ambito di applicazione della norma piuttosto ristretto, non rispondente però alle esigenze di una società in continua evoluzione, ove i consociati sviluppavano necessità sempre più complesse, raffinate, in relazione al moltiplicarsi dei beni di consumo che creavano nuove esigenze e nuovi bisogni.

Sicuramente rispetto al passato , dove i bisogni si identificavano con beni di prima necessità quali il cibo o l’abitazione, i bisogni di oggi si traducono in aspetti della vita che si sarebbero definiti futili o superflui, anche solo un decennio fa, ma il legislatore deve essere sempre al passo con i tempi ed interpretare la società che cambia, con una velocità doppia rispetto al passato.

Così assume pari importanza, se non superiore, rispetto alla sfera materiale, quella morale o nella specie, psichica, interiore dell’individuo. Pertanto il benessere oggi non è da intendersi puramente materiale (raggiunto quasi da tutti i consociati), ma psicologico; il bene più prezioso appare essere la serenità dell’individuo.

Il legislatore quindi , riconosce nuove figure di danno non patrimoniale e attraverso recenti pronunce ne sentenzia la risarcibilità.

Ecco allora profilarsi tutta una serie di nuovi “danni”: “ danno biologico “, “ danno alla salute “, danno da “ vacanza rovinata “, “ perdita di chance “, “ danno estetico “ “ danno esistenziale “, “ danno da stress “, alimentando un elenco che è ben lungi dall’arrestarsi.

Non è possibile affermare con cognizione di causa se sia stato un bene dilatare in tale modo il concetto di danno morale, ma il giurista non poteva rimanere indifferente dinanzi alle molteplici sollecitazioni esterne.

Ci si vuole soffermare sulla peculiare elaborazione giurisprudenziale denominata “ danno da stress per illegittima contravvenzione “, sottospecie del “danno esistenziale” atto ad ingenerare turbamento psicologico e sofferenza interiore in seno all’individuo perché determinati eventi lo hanno privato di quella tranquillità ed armonia con la quale il soggetto attendeva alle proprie ordinaria attività.

2. Diritto soggettivo ed interesse legittimo. –

Sono in aumento le sentenze dei giudici di merito che, in tema di responsabilità extracontrattuale, condannano l’amministrazione pubblica al risarcimento dei danni a favore del cittadino per illegittima contravvenzione.

La dottrina e la giurisprudenza per lungo tempo hanno escluso la risarcibilità dell’interesse legittimo sulla base di varie argomentazioni:

- a) la circostanza per cui il privato può ottenere con mezzi propri l’eliminazione di un provvedimento illegittimo;
- b) il fatto che il danno ingiusto sulla base dell’art. 2043 c.c. è solo quello che deriva dalla lesione di un diritto soggettivo;
- c) il fatto che al giudice ordinario è competente solo per il riconoscimento di diritti soggettivi, mentre se chiamato a giudicare della lesione di interessi legittimi, questi dovrebbe eccepire la propria incompetenza.

Parte della dottrina ha avvertito ed avverte sempre più l’esigenza di allargare l’ambito di tutela posto dall’art. 2043 c.c. attraverso una interpretazione estensiva della norma de quo, che non consente di escludere dalla tutela aquiliana l’interesse legittimo. La giurisprudenza, invece, era ferma nel negare la richiesta di risarcibilità degli interessi legittimi¹.

Successivamente la Suprema Corte ha affrontato il problema ed ha sancito il passaggio dalla secolare e netta chiusura alla tutela extracontrattuale per lesioni agli interessi legittimi, verso l’annunciata risarcibilità degli interessi legittimi, ma ha stabilito i limiti, gli ambiti e le ipotesi in cui si potrà avere responsabilità extracontrattuale per la lesione degli interessi legittimi².

La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza definitiva storica del 1999 n. 500 ha infranto il paradigma dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi così sancendo: *“I criteri cui deve attenersi il giudice di merito avanti al quale sia dedotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. attengono: a) la sussistenza di un evento dannoso; b) la incidenza del danno su un interesse rilevante*

¹ Cass. civ., sez. un., 5 marzo 1993, n. 2667 In Giur. it. 1994, I, 1, 768 nota (MUSY).

² V. Cass. civ. sez. un. 29/01/1991 n. 2041 in Giur. it. 1992; V. Cass. civ. Sez. Un. 20/04/1994 n. 3732 in Giur. it. 1995

per l'ordinamento; sia esso un interesse indifferenziatamente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo) ovvero nelle forme dell'interesse legittimo o altro interesse giuridicamente rilevante e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto; c) la riferibilità dell'evento dannoso ad una condotta positiva od omissiva della p.a.; d) la imputazione a titolo di dolo o di colpa della p.a., non già sulla base del mero dato obiettivo della semplice adozione e/o alla esecuzione di un atto illegittimo, ma della violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa”.

Tale orientamento, espresso dalle Sezioni Unite sostiene che il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. non indica solo la lesione del diritto soggettivo, ma anche il danno arrecato agli altri interessi giuridicamente rilevanti, consentendo il risarcimento del bene relativo all'interesse legittimo danneggiato.

Insomma, secondo tale autorevole decisione, si dovrà valutare, per stabilire se esista o meno l'illecito extracontrattuale, che sia concretizzata:

- a) una lesione ad un interesse legittimo;
- b) che questa lesione sia ingiusta in quanto contraria a norme di diritto e non giustificata in nessun modo dall'ordinamento giuridico;
- c) e che abbia dato vita ad una violazione, da parte dell'apparato amministrativo ai canoni dell'imparzialità, della correttezza e della buona ed efficace amministrazione³.

Acclarato che la Pubblica Amministrazione incorre in responsabilità qualora ponga in essere un comportamento lesivo di un interesse legittimo, occorre verificare la sussistenza del requisito della colpevolezza in capo all'Amministrazione stessa. A tal riguardo si richiama, la recente sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 14/06/2006⁴, in cui il giudicante osserva che: *“la colpevolezza, non va tanto ricercata nei vizi dell'atto, ma nell'intero comportamento della P.A., assunto nel notificare un atto che sicuramente, ingeriva ed incuteva nell'altro soggetto un certo timore, inducendo lo stesso a credere nell'esistenza di un dovere giuridico, pur non essendoci i presupposti”.*

Tale ultimo pronunciato sintetizza il concetto di risarcibilità.

3. Orientamento positivo dei Giudici di merito. –

I giudici di merito più aperti al problema hanno affrontato la questione con molta decisione condannando la pubblica amministrazione al risarcimento dei danni per i più disparati tipi di illegittimità della contravvenzione.

³ V. Cass. Civ. Sez. Un. 22 luglio 1999, n. 500 [Cassazione civile, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500](#) in *Ragiufarm 2001, f. 63, 80 (s.m.)*

⁴ La sentenza per esteso può essere visionata sul sito www.overlex.com

Partendo dalla sentenza più recente, già citata nel paragrafo precedente, pronunciata dal G. di P. di Castellammare di Stabia il 14/06/2006 possiamo affermare che al Giudice erano state avanzate due domande: con la prima l'attore chiedeva l'annullamento dell'atto, mentre con la seconda chiedeva il risarcimento. Ora, sorvolando sulla prima domanda, analizziamo le problematiche inerenti la proposizione di domanda risarcitoria avanti al G.O. nei confronti della P.A., in relazione alla responsabilità aquiliana per lesione di un interesse legittimo. La Pubblica Amministrazione, in violazione del principio del *neminem ledere* di cui all'art. 2043 c.c., pone in essere un comportamento volto ad ingenerare nel privato la convinzione della legittimità del verbale *de quo*, poiché proveniente da una P.A. ed in virtù della sua *potestas imperii*.

Viene, inoltre, evidenziato come il cittadino ha diritto a che l'ente, in tutto l'intero procedimento amministrativo, si comporti col rispetto della normativa e non ponga in essere comportamenti antigiuridici lesivi di ogni e qualsiasi posizione a cui il vigente ordinamento giuridico garantisce tutela.

Con riferimento al *quantum* risarcitorio, il Giudice di Pace adito, riconosce come spettante all'attore il depauperamento subito a seguito del pagamento della sanzione amministrativa ingiustamente inflitta, ragion per cui la P.A. viene condannata al pagamento di una somma pari all'ammontare della sanzione, maggiorata degli interessi. Appare utile rilevare come tale *quantum* risarcitorio ha sostanzialmente una funzione di ripristino dello *status quo ante*, infatti il soggetto sanzionato viene reintegrato materialmente con una somma pari all'esborso effettuato al momento del pagamento della sanzione.

Peculiare è, inoltre, l'elaborazione giurisprudenziale del Giudice di Pace di Perugia con sentenza del 26/04/2000 n. 115, che ha denominato “ **danno da stress per illegittima contravvenzione** “, la sottospecie del “danno esistenziale”, perchè atto ad ingenerare turbamento psicologico e sofferenza interiore in seno all'individuo quando determinati eventi lo hanno privato di quella tranquillità ed armonia con la quale il soggetto attendeva alle proprie ordinarie attività.

Il caso esaminato dal Giudice di Pace di Perugia è quello di un cittadino a cui è stata elevata contravvenzione per accesso in zona a traffico limitato, quando, invece, era in possesso di regolare autorizzazione.

Il giudice ha tratteggiato, dunque, un danno per stress da contravvenzione come danno patrimoniale e danno alla salute per il turbamento provocato dall'impotenza ed afonia di fronte alla pubblica amministrazione che non si è preoccupata di esaminare

approfonditamente la questione, nonostante l'invito continuo del cittadino a risolverla in via stragiudiziale.⁵

Il cittadino, insomma, ha avvertito un senso di frustrazione nei confronti dell'autorità e ciò si è verificato anche per il caso esaminato dal Giudice di Pace di Bologna⁶ il quale ha sollecitato la P.A. ad accogliere l'istanza di revoca d'ufficio del provvedimento.

Infatti, quest'ultimo ha configurato il danno subito dal cittadino, a cui è stata elevata una contravvenzione illegittima, come "*danno patrimoniale*" ed, al contempo, "*anche esistenziale*".

La sentenza del Giudice di Pace di Bologna, è ampiamente giustificabile, anche su un piano umano ed equitativo, di fronte ad un privato che aveva illustrato la sua condizione di soggetto disabile e, quindi, autorizzato ad occupare la corsia preferenziale, ed al contrario vi è una P.A. che dimentica invece dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, in relazione al potere dovere di agire in autotutela.

Il Giudice ha incisivamente stabilito che: "*La P.A., la quale si rifiuti di accogliere l'istanza di revoca d'ufficio di contravvenzione per violazione dell'art.146 c.s., nonostante l'evidenza dei fatti e benchè sia palese l'illegittimità della stessa, è tenuta al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subiti dall'esecutato in conseguenza dei disagi da questo subiti a seguito della procedura suddetta*"

Il comportamento dell'Amministrazione, quando si esplica con un utilizzo distorto del proprio potere di imperio, non può non dare adito che a pronunce del seguente tenore, come anche quella del Giudice di Pace di Roma del 15/10/1996⁷.

⁵ Giudice di pace Perugia, 26 aprile 2000: "*Sussiste il diritto del cittadino a vedersi risarcito il danno biologico derivante da quel senso di frustrazione che lo stesso avverte nei confronti della p.a., con conseguente turbamento e sensazione di impotenza e afonia, allorché siano posti in essere dalla pubblica autorità atti illegittimi (nella specie è stato riconosciuto un risarcimento per il danno biologico subito da un soggetto per la ritenenza della p.a. ad annullare una contravvenzione per violazione del c. strad. illegittimamente spiccata nei suoi confronti).*" In Giur. merito 2001, 373

⁶ Sull'argomento vedi anche il Giudice di Pace di Bologna ,sentenza 8/2/2001 in Giur. It. 2001, 226.

⁷ Giudice di pace Roma, 15 ottobre 1996: "*La p.a. la quale notifichi l'avviso di pagamento per una contravvenzione al codice della strada ed avvii la relativa procedura esecutiva nonostante il destinatario abbia segnalato tempestivamente di aver venduto l'autovettura indicata nel verbale di accertamento dell'infrazione, è tenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esecutato in conseguenza dei*

Nel caso particolare, il Giudice di Roma ha condannato la pubblica amministrazione al risarcimento del danno morale in quanto ha elevato contravvenzione all'ex proprietario di un'autovettura venduta che aveva provveduto immediatamente a segnalare la vendita.

Nelle sopra riportate sentenze è assodato il risarcimento del danno non patrimoniale, che deriva dal profilarsi di certe spiacevoli situazioni.

Un'altra pronuncia che merita di essere esaminata è quella del Giudice di Pace di Rossano che afferma: *“Nell'ipotesi di **erronea notificazione di contravvenzione di codice della strada a persona estranea alla violazione**, la p.a. è responsabile ex art. 2043 c.c. del danno patrimoniale inferito a quest'ultima e consistente, nella specie, nel pagamento delle spese legali per il ricorso amministrativo in seguito al quale si era ottenuto l'annullamento della violazione notificata erroneamente”*.⁸

Per il Giudice di pace di Novara⁹ si è trattato di un'ipotesi di *“**illegittimo ritiro della carta di circolazione del veicolo**”*, privando quindi di fatto e anche di diritto, il proprietario del mezzo, della possibilità di usare e disporre del veicolo: *“L'Amministrazione comunale che ha redatto un verbale di contestazione di un'infrazione al c. strad., che abbia comportato il ritiro della **carta di circolazione** del veicolo e che sia stato successivamente annullato in sede giudiziaria per illegittimità, è responsabile dei danni provocati dal mancato utilizzo del veicolo”*.

Non si è trattato, quindi di una sola sanzione pecuniaria, ma anche quella accessoria del ritiro della carta di circolazione.

Pertanto, il giudice ha prospettato un danno eminentemente patrimoniale, commisurato alla spese legali affrontate per ottenere attraverso la prestazione di un professionista quale l'avvocato, l'archiviazione del verbale illegittimo.

4. Sentenze negative dei Giudici di merito. –

Il Giudice di Pace di Milano si è espresso riguardo al danno da stress richiesto da un cittadino per illegittima contravvenzione in quanto si è visto recapitare una multa per ***divieto di sosta nell'area residenti***, nonostante fosse in possesso del relativo pass.

Nonostante la prova fornita dell'autorizzazione esposta sul parabrezza il Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 13616 del 6 dicembre 2002 ha ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato dal cittadino, condannandolo addirittura alle spese,

disagi da questo subiti a seguito della procedura suddetta”. InArch. giur. circol. e sinistri 1998, 366 nota (CABIANCA)

⁸ Giudice di pace Rossano, 25 gennaio 2002: In Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 587 nota (CABIANCA)

⁹ Giudice di Pace di Novara 15 ottobre 2001: 15 ottobre 2001 in Giur. merito 2001

quando nel corso del giudizio l'autorità comunale in autotutela, dopo numerosi inviti ed istanze, aveva revocato il provvedimento sanzionatorio.

Egli così ha sancito: “ *E' anzitutto inverosimile che il contrassegno fosse esposto perchè la sua visibilità, nella foto prodotta palese e manifesta, è incompatibile con la mancata percezione da parte del verbalizzante*”

Praticamente a detta del Giudice di Pace di Milano “gli organi accertatori non commettono errori nè sviste”.(n.d.r.)

Il Tribunale di Milano, chiamato a decidere sulla cennata infrazione con sentenza n. 6092 del 24 maggio 2005 ha ritenuto di compensare le spese di lite e di non dover risarcire il danno richiesto da un cittadino per aver subito uno stress da illegittima contravvenzione, nonostante i fastidi e la frustrazione per aver dovuto impugnare una sanzione illegittimamente irrogata dal Comune, poi revocata in autotutela

Il Tribunale così si è espresso: “ *Il Giudice di Pace, avrebbe dovuto compensare le spese di lite del primo grado di giudizio. Entro tali limiti deve essere, pertanto, riformata l'impugnata sentenza, respingendosi le ulteriori richieste...Va aggiunto che il, presumibile, fastidio relativo alla necessità di impugnare una sanzione, per illegittimamente irrogata dal Comune di Milano, ma che **non ha avuto ripercussioni sullo stato di salute**, non è tale da configurare neppure un danno esistenziale, inteso quale danno alle attività realizzatrici della persona, che incida significativamente in modo peggiorativo sulle condizioni di vita del soggetto che lo ha subito*”.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 15022/2005¹⁰ afferma che: “*l'art. 2059 c.c. conserva i contenuti di tipicità del danno non patrimoniale, rappresentati dai casi espressamente previsti dalla legge ordinaria e dalle lesioni ai valori della persona specificatamente garantiti dalla Costituzione*”.

Inoltre, secondo la Corte “il danno esistenziale essendo categoria dagli incerti e non definiti confini rischia di portare il danno non patrimoniale nell'alveo dell'atipicità. All'interno di tale categoria di danno spesso confluiscono fattispecie non specificatamente previste dalla norma ai fini specifici della sua risarcibilità”. Insomma, la S.C. considera il danno esistenziale troppo incerto ed ha paura che si possa far confluire in esso ogni genere di pregiudizio.

Tale tesi non può essere condivisa ed è stata superata da una successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 19354/2005¹¹ che ha riconosciuto il danno esistenziale così affermando: “ *Il danno esistenziale costituisce voce autonoma all'interno della categoria dei danni non patrimoniali ed è rappresentato dalla lesione*

¹⁰ Cass. civ. 25/07/2005 n. 15022 in www.personaediritto.it

¹¹ Cass. civ. sez. III 4 ottobre 2005 n. 19354 in resp. Civ. e prev. 2/2006, p. 270

di diritti fondamentali della persona, diversi dalla salute, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, capace di ostacolare le attività realizzatrici della persona umana”.

La S.C. continua statuendo che il danno esistenziale, a differenza del danno morale, può ritenersi provato in via presuntiva sulla base dell’id quod plerumque accidit solo eccezionalmente, poichè concretandosi nella modificazione dell’agire del singolo, è suscettibile di un accertamento di tipo oggettivo”.

5. Conclusioni. –

Il danno esistenziale è tale perché comporta per l’individuo la perdita, a livello personale, di equilibrio, di stabilità, di tranquillità e pertanto il relativo risarcimento deve assumere carattere “ ripristinatorio “ di tutti quegli elementi che prima facevano parte del “ modus vivendi “ dell’individuo e che a causa del danno subito non lo fanno più.

Resta salvo, nell’interpretazione, il mantenimento del legame fra evento che lo ha generato e danno, cioè permane la necessità della sussistenza del nesso di causalità¹².

L’annullamento da parte del giudice amministrativo dell’atto, lesivo del diritto soggettivo, “è presupposto necessario dell’azione di risarcimento,” senza che nel giudizio civile vi sia necessità di uno specifico accertamento.. per dolo o per colpa della p.a. già di per sé ravvisabile nella accertata illegittimità del provvedimento¹³.

Infatti, i provvedimenti amministrativi devono essere adeguatamente motivati, sicchè il giudice, in sede di opposizione all’ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione

¹² Anche autorità quali il t.a.r e la Cassazione civile hanno prodotto numerose sentenze in merito alla questione esaminata, il T.a.r Campania sez. I Napoli 27/3/2002 in Foro amm. t.a.r. 2002 stabilisce che “ l’azione di annullamento di un provvedimento amministrativo, che è giudizio sull’atto, è presupposto della conseguenziale azione risarcitoria...”

¹³ V.Cass. Civ. Sez. III, 9/06/1995 n. 6542 in Giust. civ. Mass. 1995, fac. 6: Riguardo alle controversie di risarcimento del danno per lesione di un diritto soggettivo determinata da un provvedimento illegittimo della p.a., l’annullamento da parte del giudice amministrativo dell’atto, che aveva degradato il diritto del privato a interesse legittimo, ne rimuove gli effetti e, rendendo configurabile una lesione del diritto soggettivo per fatto illecito della p.a., opera quale presupposto necessario dell’azione di risarcimento, senza che nel giudizio civile vi sia necessità di uno specifico accertamento dell’elemento soggettivo della imputabilità per colpa o dolo, perché la colpa della p.a. è già di per sé ravvisabile nella accertata illegittimità del provvedimento, cioè nella sua non conformità alle norme alle quali si doveva rapportare l’attività amministrativa, realizzata in violazione di esse con la emissione del provvedimento (necessariamente volontaria) e con la sua esecuzione, indipendentemente dalla natura del vizio per il quale è stato pronunciato l’annullamento (nel caso di specie di eccesso di potere desunto dalla carenza di motivazione dell’atto amministrativo impugnato). [Cassazione civile, sez. III, 9 giugno 1995, n. 6542](#) in *Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 6 Resp. civ. e prev. 1995, 710*

pecuniaria amministrativa, emessa per violazione di tali provvedimenti, possa valutare, ai fini dell'eventuale disapplicazione dell'atto, la sufficienza e l'adeguatezza delle ragioni enunciate rispetto alle singole misure assunte dall'amministrazione¹⁴.

Dopo le sentenze che precedono altri pronunciati, si spera, percorreranno la stessa via, ma rimangono aspetti da perfezionare quali l'esiguità dei risarcimenti concessi, dal momento che un risarcimento per definirsi tale deve anche essere idoneo al ristoro del danno subito¹⁵.

La sentenza del Giudice di Pace di Castellamare di Stabia che ha stabilito che il risarcimento è dovuto al comportamento della Pubblica Amministrazione che “*notificava un atto che sicuramente incuteva nel soggetto un certo timore*”.

Di parere conforme è il pronunciato anche recente del Giudice di Pace di Pozzuoli¹⁶ che ha stabilito: “l'essere citati in giudizio per il risarcimento di un danno inesistente da incidente stradale, non può determinare nel convenuto e determinare significativi sconvolgimenti nelle sue abitudini di vita”.

Concludendo si ritiene che la notifica, l'ingiunzione di un atto ingiusto da adito ad un risarcimento per lo stress subito, anche se in misura minima o esigua, come è stato sentenziato in tutti i provvedimenti che precedono e ci auguriamo che l'orientamento rimanga costante.

Francesco e Diego Molfese

Avvocati in Milano

¹⁴ Cassazione civile sez I 25/2/1999 n 1632 in Giust. civ. Mass. 1999, 400: In tema di revisione dei corrispettivi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, la l. 21 dicembre 1974 n. 700, che regola l'entità degli acconti da corrispondere a detto titolo, nonché le modalità ed i tempi dei relativi versamenti, non introduce modifiche alla precedente normativa, circa il potere discrezionale dell'amministrazione committente di accordare o meno la revisione, con la conseguenza che, anche dopo la predetta legge del 1974, la posizione soggettiva dell'appaltatore ha natura e consistenza di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, fino a quando quel potere non venga positivamente esercitato con il riconoscimento esplicito od implicito - che per essere valido ed efficace deve provenire dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente - del compenso revisionale. (Fattispecie anteriore all'introduzione di un diverso meccanismo di adeguamento all'inflazione da parte della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109). [*Cassazione civile, sez. un., 15 luglio 1999, n. 400 in Giust. civ. Mass. 1999, 1638*](#)

¹⁵Cass. civ. sez. lav. 21/9/2001 n 11955 “*La risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall'emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della p.a., lesivi di situazioni di interesse legittimo, dipende in concreto dal necessario accertamento dell'effettività del danno e della sua ingiustizia, dall'esistenza di un nesso causale fra l'evento e il comportamento illegittimo.*”.

¹⁶ Giudice di Pace Pozzuoli in Riv. Giuridica circolazione e trasporti on line, Aci, 2006